



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Roma, 6 MAG. 2015

*ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

LORO SEDI

OGGETTO: Graduatoria finale del Concorso a 220 posti di Capo Reparto.

Per opportuna conoscenza, si trasmette l'unito appunto pervenuto dalla competente
Direzione Centrale per gli Affari Generali, concernente la problematica in oggetto,.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos
[Signature]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

APPUNTO

Oggetto: Criteri per la formazione della graduatoria finale del concorso a 220 posti, aumentati a 249 posti, di Capo reparto, decorrenza 1.1.2012.

Si fa riferimento alla posizione occupata in graduatoria dal personale risultato idoneo a seguito dell'espletamento della prova orale suppletiva del concorso indicato in oggetto per rappresentare quanto segue.

In occasione della prima procedura concorsuale straordinaria a Capo reparto, decorrenza 1.1.2007, bandita ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 successivamente convertito in legge 7 agosto 2012 n. 131, la scrivente ha stabilito con decreto n. 394 dell'11 giugno 2015 le modalità di effettuazione dell'esame di fine corso, secondo le previsioni dell'art. 8 del regolamento nonché del bando di concorso.

In particolare, è stata prevista una prova scritta consistente in test a risposta multipla avente per oggetto i contenuti dei moduli didattici del programma del corso.

Successivamente, con decreto n. 3708 del 24 giugno 2013 il Capo Dipartimento pro tempore, in considerazione del fatto che i concorrenti aventi minore dimestichezza con la modalità di esame mediante domande a risposta multipla avrebbero potuto non essere stati posti nelle condizioni ottimali per dimostrare il grado di preparazione conseguito a seguito della frequenza del corso, ha disposto lo svolgimento di una prova orale suppletiva vertente sulle stesse materie oggetto del corso. La citata disposizione si è limitata, poi, a stabilire che ai concorrenti sottoposti alla prova orale non potesse essere attribuito un punteggio superiore a 21, senza prevedere alcun altro criterio in merito alla formazione della graduatoria finale.

Per ragioni di parità di trattamento e ragionevolezza, la suddetta modalità di effettuazione dell'esame di fine corso è stata utilizzata per tutte le successive procedure concorsuali straordinarie a Capo reparto ed a Capo squadra.

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, sono stati, poi, applicati, in conformità alle previsioni del decreto legislativo 217/2005, nell'ordine, i criteri di preferenza dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio e della maggiore età.

Tanto premesso la Direzione Centrale per gli Affari Generali non ha potuto che attenersi a quanto previsto nella citata legislazione senza introdurre ulteriori criteri di precedenza, rimessi esclusivamente a disposizioni aventi carattere normativo.

Si fa presente, in ultimo per completezza, che il citato art. 3 del decreto legge 79/2012 convertito dalla legge 131/2012, nel disciplinare le procedure concorsuali a Capo reparto ed a Capo squadra prevede indistintamente che la decorrenza giuridica dei posti messi a concorso sia fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità, individuando solo per la decorrenza economica che la stessa sia fissata al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.